



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE RISORSE AMBIENTALI
Servizio Ambiente



Sondrio, li 8 agosto 2007

Autorizzazione n° 129/07
Cartella 05/2007

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER "ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI" ED "ATTIVITA' DI BETONAGGIO" ALLA DITTA TMC SRL, CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI TEGLIO, LOCALITA' RONCASC, AI SENSI DEL D.Lgs 3 APRILE 2006 n° 152 - PARTE V° - IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE AMBIENTALI

VISTI:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", che ha abrogato il D.P.R. 24/05/1988 n. 203;
- l'art. 269 del citato decreto legislativo che disciplina la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 11/12/2006 n° 24, art. 8 comma 2 e art. 30 comma 6, che conferisce alle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni di autorità competente al rilascio, rinnovo, e riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la D.G.R. 20/12/2002 n. VII/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103; la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive e forniscono prescrizioni omogenee e standardizzate;
- la D.G.R. 1/08/2003 n° VII/13943 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modificazioni inerente le caratteristiche minimali degli impianti di abbattimento;
- la circolare della Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, del 06/06/2006 prot. n. 17926 sull'applicazione del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", con la quale la Regione ha fornito indicazioni in merito alle procedure e alle competenze relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Considerato che, ai sensi della circolare citata:

- la documentazione tecnica di riferimento per lo svolgimento delle istruttorie è quella esistente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 ed i rimandi contenuti negli allegati tecnici relativi alle fonti normative abrogate dal Decreto medesimo devono essere intese come facenti riferimento alla nuova normativa.

**PROVINCIA DI SONDRIO**

SETTORE RISORSE AMBIENTALI

Servizio Ambiente

Visti inoltre

- la D.G.R. n. 196 del 22/06/2005 di approvazione dell'allegato tecnico n. 06 per "Attività di betonaggio e produzione di conglomerati cementizi";
- la D.G.R. n. 196 del 22/06/2005 di approvazione dell'allegato tecnico n. 08 per "Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti";
- la domanda di AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER "ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI" e la relativa documentazione tecnica presentata dalla ditta TMC Srl con sede legale ed insediamento produttivo sito in TEGLIO, località Roncasc, pervenuta in data 11 aprile 2007 con prot. n. 14548;
- la domanda di AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER "ATTIVITA' BETONAGGIO E PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI" e la relativa documentazione tecnica presentata dalla ditta TMC Srl con sede legale ed insediamento produttivo sito in TEGLIO, località Roncasc, pervenuta in data 12 giugno 2007 con prot. n. 14548;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi in data 12 luglio 2007 prot. 27760;
- il verbale della Conferenza di Servizi di lunedì 23 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'espressione di parere in merito al progetto presentato dalla ditta da parte del Comune ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dell'Arpa ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. n. 16 del 14/08/1999 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) e preso atto delle conclusioni favorevoli al rilascio dell'autorizzazione;

Rilevato che:

- il COMUNE DI TEGLIO ha espresso **parere favorevole** con lettera pervenuta in data 17 luglio 2007, prot. 28318;
- la Conferenza di Servizi ha espresso **parere favorevole**;
- l'istruttoria tecnico - amministrativa, relativa all'istanza presentata, si è conclusa con una **valutazione positiva** delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico - fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;
- in data 08 agosto 2007, protocollo n° 31007, è pervenuta la documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Visto l'Allegato Tecnico al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n° 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e sulle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Atteso che, ai sensi della d.g.r. n. 21204 del 24 marzo 2005 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88" in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali - Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province Lombarde", la ditta ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione;




PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE RISORSE AMBIENTALI
Servizio Ambiente

DECRETA

1. di **AUTORIZZARE** la **Ditta TMC Srl** con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di **TEGLIO**, località Roncaso, all'installazione di un **impianto per attività di trattamento e stoccaggio inerti e per attività di betonaggio**, in conformità del progetto ed alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico;
2. di dare atto che il gestore dell'impianto è la **Ditta TMC Srl** con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di **TEGLIO**, località Roncaso;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il presente atto ha **validità di 15 (quindici) anni** dalla data di sottoscrizione e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni integrative e/o alle condizioni che verranno individuate dai provvedimenti regionali emanati al fine di adeguare la materia alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006;
5. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al legale rappresentante della ditta;
6. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente atto all'ARPA dipartimento di Sondrio;
7. di trasmettere con raccomandata A.R. la presente autorizzazione alla ditta **Ditta TMC Srl** presso la sede legale di Teglio e di inviare copia della stessa al Sindaco del **Comune di Teglio** ed all'**A.R.P.A.** della Lombardia, Dipartimento di Sondrio;
8. che qualsiasi cambiamento relativo alla denominazione o ragione sociale o sede legale deve essere tempestivamente comunicato Provincia di Sondrio, Settore Risorse Ambientali;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, qualora l'impianto venga **trasferito** in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione, mentre qualora l'impianto venga interessato da **modifiche sostanziali** deve essere richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione esistente; le **modifiche non sostanziali** devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Moroni



ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

Ragione sociale	TMC Srl
Sede legale	Località Roncasc, snc 23036 TEGLIO
Sede insediamento produttivo	Località Roncasc, snc 23036 TEGLIO (SO)
P. IVA.	00050100142
Telefono	0342.786117
Telefax	0342.483843
E-Mail	-
Responsabile legale	Tornado Giacomo
Responsabile tecnico	Tornado Stefano
Settore di appartenenza	Artigianato
Settore produttivo	-
Codice ISTAT	14.21.0
Iscrizione CCIAA	Numero 00080100142 in data 23/02/2006
Attività specifica	Impianto di betonaggio e trattamento inerti
Numero dei giorni lavorativi/anno - ore/g.	220 giorni/anno – 8 ore/giorno
Zona urbanistica di insediamento	LI Lavorazione Inerti – IT Impianti Tecnologici
Superficie totale coperta	600 mq (impianto betonaggio + deposito inerti)
Dipendenti previsti	7+ 2 soci
Certificazione ambientale	NESSUNA
Numero di cicli tecnologici autorizzati	2
Autorizzazione di un nuovo impianto: non sono presenti autorizzazioni esistenti	

ATTIVITA' DI BETONAGGIO E PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI*Attività semplificata di cui all'Allegato n° 6 alla DGR 196/05***APPARECCHIATURE UTILIZZATE**

- Tramoggia di carico e sistema di pesatura installato alla base della tramoggia stessa
- Nastro trasportatore che trasferisce inerti direttamente alla betoniera
- Coclea che realizza il trasferimento del cemento dal silo stesso ad un apposito sistema di pesata e dosaggio. Il dosatore è chiuso sul fondo da una valvola a comando elettropneumatico. L'apertura di questa valvola garantisce l'immissione del cemento dosato nella coclea inclinata che lo trasferisce in sommità per lo scarico in autobetoniera
- Gruppo di dosaggio dell'acqua costituito essenzialmente da: una pompa dosatrice; un contatore volumetrico.
- Dosatore volumetrico per additivi

ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

MATERIE PRIME/PRODOTTI

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Sabbie granulometria 0-8 mm	22.000 t	solido	vasche
Graniglie granulometria 12-25 mm	18.000 t	solido	
Cemento	6.000 t	solido polverulento	silos
Acqua	non determinabile	liquido	--
Additivi (fluidificante)	10.000 litri	liquido	cisterne

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Calcestruzzo	50.000 t	solido	carico diretto in autobetoniere

EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Emissione E1 – Carico autobetoniere

Emissione E2 – Silos e pesa cemento

SCHEDE DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 -	
Provenienza	Dosaggio materie prime in autobetoniere
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Autobetoniera
Portata dell'aeriforme	800 m ³ /h
Perdita di carico	100 mm
Potenza installata	11 kW
Durata della emissione	5h/giorno, 5 gg/settimana
Frequenza della emissione nelle 24 h	discontinua
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	4,00 m
Dimensioni del camino	mm 400 x 200
Materiale di costruzione del camino	Lamiere zincate
Inquinanti presenti e limiti	Materiale particolato ≤ 10 mg/Nm ³ Silice libera cristallina ≤ 3 mg/Nm ³ (compresa nel limite precedente)
Impianto di abbattimento previsto	Depolveratore a secco conforme a D.G.R. 1/08/2003 n° VII/13943 "Migliori tecnologie disponibili"
<p>Note: il limite riferito allo stoccaggio in sili si intende rispettato (quindi non soggetto a controllo analitico) a condizione che l'impianto di abbattimento installato, a presidio degli sfiati, risponda ai requisiti del D.MF.01</p> <p>Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi.</p>	

F. Santoni

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2 -	
Provenienza	Pesa cemento + N. 2 silos per lo stoccaggio del cemento (60 m ³ + 40 m ³)
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	carico silos cemento
Portata dell'aeriforme	1.200 m ³ /h
Perdita di carico	90 mm H ₂ O
Potenza installata	5 kW
Durata della emissione	1/h settimana
Frequenza della emissione	Saltuaria
Temperatura alla bocca di uscita	Ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	15 m
Dimensioni del camino	Diametro 250 mm
Materiale di costruzione del camino	Lamiera zincata
Inquinanti presenti e limiti	Materiale particolare ≤ 10 mg/Nm ³ Silice libera cristallina ≤ 3 mg/Nm ³ (compresa nel limite precedente)
Impianto di abbattimento previsto	Depolveratore a secco conforme a D.G.R. 1/08/2003 n° VII/13943 "Migliori tecnologie disponibili"

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE

Di seguito sono indicate le prescrizioni generali relative alle singole attività che possono generare emissioni.

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (vedi SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
Limiti	(1) 10 mg/Nm ³ (2) 3 mg/Nm ³
Note	(1) Inteso come polveri totali (2) Inteso come silice libera cristallina compresa nel limite precedente

MODALITA' OPERATIVE

Scarico

Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissione diffuse.

Lo scarico del cemento, se sfuso, deve avvenire mediante trasporto pneumatico nei silos di stoccaggio.

ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

Trasferimenti

I materiali sfusi devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse. Nessuna prescrizione per il trasferimento di prodotti in sacchi.

Stoccaggio

Relativamente ai silos di stoccaggio del cemento il limite di emissione è considerato rispettato (quindi non soggetto a controllo analitico) a condizione che l'impianto di abbattimento installato, a presidio degli sfiati, risponda a requisiti del D.MF.01.
Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al punto precedente " TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE" comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- Individuato nell'ambito delle schede riportate al seguente punto "SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" rispettando i requisiti impiantistici specificati

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nella D.G.R. 1 Agosto 2003 - n° VII/13943 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modificazioni. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera generati da singoli cicli produttivi.

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:

Depolveratore a secco

- SCHEDA D.MM.01
- SCHEDA D.MM.02

Depolveratore a secco a mezzo filtrante

- SCHEDA D.MF.01
- SCHEDA D.MF.02

Precipitatore elettrostatico a secco

- SCHEDA DC.PE.01

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12/7/90 e dagli allegati al d.m. 25/8/00 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'Ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato quale limite.

ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO MATERIALI INERTI
Attività semplificata di cui all'Allegato n° 8 alla DGR 196/05

FASI LAVORATIVE

- Raccolta presso attività produttive
- Trasporto presso l'impianto
- Stoccaggio per tipologie omogenee di rifiuti
- Cernita e/o trattamento di selezione
- Trasporto dei rifiuti verso i centri di smaltimento o di recupero autorizzati

MATERIE PRIME/PRODOTTI/CICLI TECNOLOGICI

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armati e non, traverse e traversoni ferroviari, pali in cls armato da linee ferroviarie telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti di asfalto privi di amianto	4.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	7.000 t/anno	solido	cumuli
Conglomerato bituminoso(asfalto fresato/scavato)	2.000 t/anno	solido	cumuli
Fanghi costituiti da inerti	2.000 t/anno	solido	cumuli

Tutte le materie prime devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate	4.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate	7.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Materie prime secondarie per l'edilizia	2.000 t/anno	solido polverulento	cumuli

ELENCO CICLI TECNOLOGICI	
Ciclo tecnologico	Apparecchiature utilizzate
Movimentazione inerti	Pale meccaniche, autocarri, escavatore
Frantumazione materiali inerti	Frantoio mobile, escavatore, pala caricatrice

EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Non sono previste emissioni convogliate

ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

PRESCRIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti:

Si applica quanto previsto dall'allegato 6 del D.M. 12/07/90, e più precisamente la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) *Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.2 del D.M. 12/07/90)*

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

b) *Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.3 del D.M. 12/07/90):*

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Se non è possibile l'incapsulamento o è possibile realizzarlo solo parzialmente le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 10 mg/Nm³.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

c) *Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (Allegato 6, punto 6.4 e punto 6.5 del D.M. 12/07/90):*

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- a) Stoccaggio in silos;
- b) Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;

- c) Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- d) Manti erbosi;
- e) Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- f) Prowvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 c. 14 del D. Lgs. 152/06.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

ALLEGATO TECNICO

Ditta TMC Srl di Teglio

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere una proroga alla data di messa a regime;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa in caso di silenzio dell'Amministrazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Ditta TMC Srl di Teglio

ALLEGATO TECNICO

- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente).
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio e all'Autorità competente al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

